



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Luca Ramacci - Presidente -  
Cinzia Vergine -relatrice-  
Emanuela Gai  
Alberto Galanti  
Alessandro Maria Andronio

Sent. n.

1249

UP- 10/07/2025

R.G.N. 13728/2025

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato da

██████████ nato ad ██████████ il ██████████

avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari,  
del 26/11/2024;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;

lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del  
2020 dal Procuratore generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

IL FUNZIONARIO  
Luana M. M.

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi.  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto:  
☐ disposto d'ufficio  
☐ a richiesta di parte  
☒ imposto dalla legge

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 26 novembre 2024 la Corte di appello di Cagliari, Sezione  
distaccata di Sassari, ha confermato quella con cui, il 16 novembre 2022 il  
Tribunale di Tempio Pausania aveva dichiarato ██████████ responsabile del  
reato ascrittogli, e, per l'effetto, riconosciuta la circostanza attenuante di cui

all'art. 609-*quater*, comma 4, cod.pen., e le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena, sospesa, di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, nonché alle pene accessorie (interdizione in perpetuo da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori).

1.1. In particolare la Corte ha riproposto sinteticamente la ricostruzione dei fatti come operata dal Tribunale, sulla base delle dichiarazioni rese dalla minore -che «nonostante la giovane età aveva mostrato attitudine e capacità a recepire le informazioni, ricordarle e raccordarle, e, pertanto, era stata ritenuta attendibile sia in punto di spontaneità e genuinità, che in punto di completezza e coerenza logica», per aver reso un resoconto dei fatti caratterizzato da «lucidità e consapevolezza», sì da attestarne la credibilità intrinseca ed estrinseca, anche in quanto confermata dalle dichiarazioni della madre, unico altro teste escusso, cui dalla ragazzina era stato reso un racconto perfettamente sovrapponibile a quello emerso in sede di incidente probatorio; dichiarazioni peraltro mai connotate da acredine o risentimento; e rese solo sulla scorta di denuncia querela esogena rispetto alla sfera personale della parte offesa- circa la conoscenza, dopo l'estate del 2016, di diversi ragazzi più grandi di lei, tra i quali il [REDACTED] la aveva particolarmente colpita, lo scambio con quest'ultimo dapprima di semplici effusioni e, poi, la propria richiesta di avere un rapporto sessuale, consumato, consensualmente, giacché proprio la ragazza aveva insistito in tal senso, sulle timide resistenze del ragazzo; della conseguente denuncia del padre della ragazza -in rapporti conflittuali con la moglie-, nel settembre 2017; delle dichiarazioni rese dalla madre della parte offesa, il 2 dicembre 2020, circa le proprie preoccupazioni in ordine alla relazione con la descritta sperequazione di età, il tentativo, una volta venuta a conoscenza della conoscenza, frequentazione e dei conseguenti rapporti sessuali consumati consensualmente tra i due, di dissuaderli dal continuarla, anche coinvolgendo, a tal fine, la madre dell'imputato.

Ha, poi, dapprima validato la minuziosa ricostruzione dei fatti come operata dal primo giudice; ha rigettato l'istanza di rinnovazione istruttoria con l'invocato riascolto della minore parte offesa «atteso che il compendio probatorio presente in atti fornisce una ricostruzione fattuale ben delineata, che consente di pervenire alle medesime conclusioni cui è giunto il primo Giudice. Peraltro, quali siano state le modalità usate dalla persona offesa per convincere l'appellante al rapporto sessuale è totalmente irrilevante ai fini dell'accertamento dei fatti, né mina la credibilità della persona offesa, in quanto è incontestato che tra i due vi siano stati dei rapporti sessuali»; ha ritenuto «prive di consistenza, oltre che al limite dell'ammissibilità, le generiche argomentazioni con cui la difesa ha contestato,

9

sulla base di mere congetture ed in maniera del tutto aspecifica, l'affermazione di responsabilità dell'imputato»; ha motivato la conferma in coerenza con la più accreditata ermeneusi giurisprudenziale relativa al disposto dell'art. 192 cod.proc.pen. e dell'art. 609-*quater* cod.pen. .

2. [REDACTED] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso affidato a quattro motivi.

2.1. Col primo motivo (rubricato come A) denuncia una nullità assoluta per violazione dei diritti costituzionali ex art. 24 e 111 Cost. .

Il decreto di citazione per il giudizio di appello (allegato al ricorso), emesso il 2 settembre 2024 e depositato in pari data in cancelleria, indicava la data di udienza del 26 novembre 2026.

La trattazione scritta di cui si dà atto in sentenze non è avvenuta perché imputato e difensore non erano presenti per la ragione appena indicata, ossia la ricezione di avviso di udienza con data diversa da quella reale in cui il processo è stato celebrato.

Denuncia la difesa l'assenza del necessario previo -rispetto alla trattazione del procedimento- controllo della regolarità delle notifiche all'imputato, con conseguente compressione assoluta dei diritti di difesa costituzionalmente garantiti.

2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod.proc.pen. inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 649 cod.proc.pen. (indicato probabilmente per via di un refuso).

Lamenta, tuttavia, nello svolgimento del motivo, il mancato accoglimento dell'istanza di rinnovazione istruttoria in appello, allora formulata dalla difesa dell'odierno ricorrente con la riassunzione delle dichiarazioni rese dalla parte offesa in incidente probatorio (è probabilmente un refuso anche il riferimento all'art. 391, comma 1-*bis*, cod.proc.pen.); istanza rigettata dalla Corte di appello («Nel caso in esame le dichiarazioni della [REDACTED] peraltro tese ad alleggerire la posizione dell'imputato e mai connotate da acredine o risentimento – non essendovene ragione- sono da ritenersi intrinsecamente ed oggettivamente attendibili», così a pag. 5 della motivazione), sulla scorta di quello che la difesa ritiene "un sillogismo viziato dal postulato che l'istanza istruttoria avanzata dalla Difesa nelle proprie conclusioni dell'atto di appello appare ultronea, atteso che il compendio probatorio presente in atti porterebbe alle medesime conclusioni cui è giunto il primo giudice", mentre la maggiore maturità *medio tempore* raggiunta dalla ragazza avrebbe potuto consentire una del tutto diversa prospettazione dei fatti di causa.

2.3. Col terzo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod.proc.pen. inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 321, comma 1, cod.proc.pen. e 372

cod.pen. (indicati probabilmente per via di un refuso), ed ex art 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., e vizio di motivazione, asseritamente manifestamente illogica.

Rammentati gli elementi costitutivi del contestato reato di cui all'art. 609-*quater* cod.pen., commesso da soggetto diciottenne in danno di parte offesa tredicenne, assume la difesa l'assenza di prova che il ricorrente al momento dell'atto sessuale fosse a conoscenza dell'età minore -in tesi nascosta dalla stessa- della parte offesa, e lamenta la mancata piena valutazione delle modalità dei fatti e il difetto della corretta valutazione degli "indizi voluti dall'art. 192 cod.proc.pen.", laddove l'imputato sarebbe stato invece "soggiogato e vinto, nello spirito e nel corpo, dalle profferte della [REDACTED] conclusivamente invocando in suo favore l'applicazione dell'art. 46 cod.pen. o, in subordine, l'art. 48 cod.pen. (argomentazioni poste a sostegno, in appello, delle invocate rinnovazione istruttoria e assoluzione nel merito con formula di giustizia).

Denuncia, altresì, la mancanza di giustificazione e motivazione della applicazione delle pene accessorie.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è inammissibile.

1. In relazione al primo motivo di ricorso si rileva, preliminarmente, che la violazione di norme costituzionali non è deducibile *ex se* come vizio di legittimità, non risultando indicata come tale dall'art. 606 c.p.p., ma può soltanto costituire fondamento di questioni di costituzionalità (in relazione alle quali sarebbe, infatti, onere del ricorrente indicare i parametri di costituzionalità che si assumano violati), nel caso di specie non sollevate dal ricorrente.

1. Comunque la diretta consultazione degli atti del procedimento -cui questa Corte di Cassazione può nella specie avere accesso, in quanto finalizzato proprio alla valutazione di eventuali vizi processuali verificatisi nel corso del giudizio- restituisce emergenze difformi da quanto rappresentato -parzialmente- col ricorso. Vero che il decreto di citazione per il giudizio di appello ritualmente notificato a imputato e difensore, emesso il 2 settembre 2024 e depositato in pari data in cancelleria, indicava, nella stessa forma con cui è stato notificato al Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, la data di udienza del 26 novembre 2026 (in luogo di quella, corretta, del 26 novembre 2024), va, tuttavia, rilevato come, a seguito di tale avviso, la Procura generale presso quella corte di appello, in persona del Sost. Marco Nassi, rendeva tempestivamente rispetto all'udienza realmente celebrata, con atto pervenuto

all'Ufficio della Corte di appello in data 11 novembre 2024, e dagli uffici della Corte di appello tempestivamente notificato al difensore dell'imputato odierno ricorrente, le proprie richieste (di conferma del provvedimento impugnato) per iscritto, con indicazione, in oggetto, della "Udienza del 26 novembre 2024 – procedimento n. 223/2023 – Imputato [REDACTED]"

Risulta, infatti, dagli atti del procedimento, la notifica delle suddette conclusioni (scritte, per l'udienza del 26 novembre 2024), in data 11 novembre 2024, con attestazione tratta presso la Cancelleria della Corte di appello di Sassari, dal Sistema di Notifiche e Comunicazioni Telematiche, Settore 1, alle ore 12.28.28 del medesimo 11 novembre 2024.

Si legge, nella relata in atti, il numero di Registro Generale, 223/2023 della Corte di appello, il nome dell'interessato, [REDACTED] il nome e cognome del destinatario, [REDACTED] [REDACTED] il suo codice fiscale e la sua email, [REDACTED], raggiunto con notifica 'in proprio' delle "CONCLUSIONI SCRITTE -UD. 26.11.2024", la data e ora di invio Notifica, "11/11/2024 12:10:59", la data e ora di Accettazione, "11/11/2024 12:10:59", l'esito, "Avvenuta Accettazione", la data e ora di Consegna, "11/11/2024 12:11:01, e l'esito Consegna "Avvenuta Consegna".

Disconfermati, allora, i presupposti in fatto della censura difensiva, non si ravvisa alcuna nullità, ma unicamente un errore materiale nel decreto di citazione per il giudizio di appello, che è stato ritualmente notificato, e risulta in fatto altrettanto ritualmente emendato con la notifica di cui si è dato testé atto.

La prima comunicazione, oggettivamente fallace, ma frutto di mero errore materiale, risulta infatti 'integrata' da altri atti del procedimento, chiari nel loro significato tanto più al difensore estensore dell'atto di appello, atti per natura recettizi e, in concreto ricevuti dalla parte, atti del procedimento in virtù dei quali deve ritenersi che la difesa dell'imputato abbia ricevuto anche adeguata comunicazione della data di udienza dibattimentale, sì da esser messo in condizione di poter prospettare al giudicante le proprie ragioni .

Di tal che, sgomberato il campo dalla sostenibilità delle censure difensive in termini di nullità, non può concordarsi neppure con quella, improvvida, circa non veridicità della annotazione "nel frontespizio dell'impugnata sentenza [...] a mani: non comparso -trattazione scritta", con chiosa da cui si deduce, soltanto, la mancata comparizione dell'imputato personalmente, essendo stata la stessa apposta dopo la indicazione delle generalità di quest'ultimo.

Né può concordarsi con quanto oggetto di lagnanza circa il mancato pieno esercizio del diritto di difesa, sia per quanto sopra argomentato circa la possibilità, astratta, di rendere per iscritto le proprie difese, sia in considerazione della circostanza, in via ulteriore rilevante, della attestazione, in sentenza, del realizzato

contraddittorio cartolare, leggendosi, in motivazione alla pagina 5, primo periodo, che «[N]el contraddittorio cartolare il P.G. ha chiesto la conferma della sentenza, mentre la Difesa ha insistito nelle rassegnate conclusioni».

2. Quanto ai successivi motivi di ricorso, si premette che a sostegno della condanna si pone la doppia, conforme affermazione di responsabilità in Tribunale e in appello.

Il Giudice di appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, ha «riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione» (v., ex multis, Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130 - 01, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636 - 01). In questo caso, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01), ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze, circostanza, nel caso di specie, non sussistente (v. Sez. 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145).

Ne deriva che tutti i motivi, meramente ripropositivi delle censure svolte in appello, a proposito della quali la Corte di appello aveva ritenuto essere «prive di consistenza, oltre che al limite dell'ammissibilità, le generiche argomentazioni con cui la difesa ha contestato, sulla base di mere congetture ed in maniera del tutto aspecifica, l'affermazione di responsabilità dell'imputato», sono estrinsecamente generici, non confrontandosi con la motivazione resa dai giudici di merito.

Le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01; conformi, ex multis, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841 - 01) hanno precisato che i motivi di impugnazione (sia in appello che in cassazione) sono affetti da genericità «estrinseca» quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato), posto che l'atto di impugnazione «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Inammissibili sono i motivi anche nella parte in cui, sotto le mentite spoglie dei censurati vizi di motivazione, tutti, sostanzialmente, invocano una più favorevole rilettura e valutazione delle emergenze processuali.

Non è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Difatti la deduzione del vizio di violazione di legge, in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 cod.proc.pen. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non è permessa non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (*ex multis* Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come *error in iudicando in iure* ai sensi della lett. b) dell'art. 606 cod.proc.pen., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (*ex multis* Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404).

3. Ciò premesso risultano, comunque, manifestamente infondati.

La completezza e la piena affidabilità logica dei risultati del ragionamento probatorio seguito dalla Corte territoriale giustificano la decisione contraria alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sul rilievo che, nel giudizio di appello, essa costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado

di decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820).

L'esercizio di un simile potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello, restando incensurabile nel giudizio di legittimità se, come nel caso in esame, adeguatamente motivato (Sez. 3, n. 6595 del 06/04/1994, Farnese, Rv. 198068; Sez. 3, n. 7908 del 29/07/1993, Giuffida, Rv. 194487).

4. In ogni caso corretta è la motivazione resa, in diritto, dalla Corte di appello in particolare in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'art. 609-*quater*, comma 4, cod.pen..

La norma, che ha tipizzato, riconoscendola come fattispecie autonoma, la condotta di chi compie atti sessuali con minorenne, prima considerata circostanza aggravata del reato di violenza sessuale, è posta a tutela della libertà individuale del minore nel compimento di atti sessuali e del corretto sviluppo della personalità del minore che, essendo in via di formazione, è stato ritenuto meritevole di protezione assoluta sotto il profilo dell'integrità psico-fisica, rispetto alle insidie provenienti da terzi. Ciò con determinazione, legale, della soglia dei quattordici anni al di sotto della quale vige una presunzione assoluta di invalidità del consenso ad atti sessuali eventualmente prestato dal minore infraquattordicenne, come nella specie.

Irrilevanti, pertanto -oltre che nella specie sconfessati in fatto dalle allegazioni della madre della parte offesa circa il coinvolgimento della madre dell'imputato per tentare di far interrompere la relazione tra costui e la figlia, da cui la conseguenza della informativa, in concreto, dell'età della ragazza- risultano le argomentazioni difensive circa la consapevolezza, mancata, in capo all'odierno ricorrente, della minore età della parte offesa, solo tredicenne.

Corretto invece, ai fini del riconoscimento della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di reato contestata peraltro nella forma, circostanziale, di cui al quarto comma, il riferimento alla valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età; mentre, come anticipato, in tema di atti sessuali con minorenne, ai fini del riconoscimento della diminuzione per i casi di minore gravità di cui all'art. 609-*quater*, quarto comma, cod. pen., non rileva infatti l'acquisizione del consenso della vittima, posto che la sua mancanza integrerebbe gli estremi della violazione dell'art. 609-*bis* cod. pen., a prescindere dalla sua maggiore o minore età.



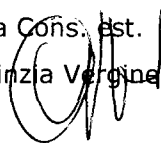
7. Ne consegue la inammissibilità del ricorso nella loro interezza, con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

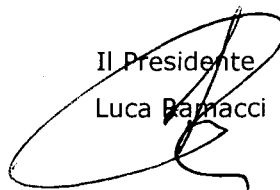
**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.  
Così deciso in Roma il 10 luglio 2025

La Cons. est.  
Cinzia Vergine

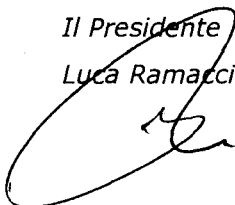


Il Presidente  
Luca Ramacci



*Si dispone, a norma dell'art. 52 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che - a tutela dei diritti e della dignità degli interessati- sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.*

Il Presidente  
Luca Ramacci



Depositata in Cancelleria

Oggi,

- 8 GEN. 2026



IL FUNZIONARIO CANCELLIERIA

Luana Neri

